

ALLEGATO 5

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI GESTIONE

Composto di 3 pagine compresa la presente copertina

1. COMPONENTI DEL COMITATO

Il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio è costituito da:

- a) due Rappresentanti dell'EC;
- b) due Rappresentanti dell'OE.

Il Comitato è presieduto da uno dei Rappresentanti dell'EC.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'OE.

Ciascuna Parte deve formalmente comunicare all'altra Parte, prima della seduta del primo Comitato le persone designate a rappresentarle. In caso di variazione dei nominativi, queste dovranno essere previamente comunicate all'altra Parte.

2. REGOLE DI COMPOSIZIONE

Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto di tutti i suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli.

Ogni Parte può far partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, propri collaboratori, interni o esterni alle Parti, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informando preventivamente l'altra Parte. Il Comitato può avvalersi del supporto di esperti esterni per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza.

La partecipazione ai lavori del Comitato sia dei Rappresentanti delle Parti sia dei loro collaboratori e di eventuali esperti esterni non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza.

3. CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente definisce l'odg e la segreteria provvede alle convocazioni del Comitato; nella convocazione sono specificati giorno, ora e sede della riunione.

Il Comitato può essere convocato anche su richiesta delle parti; in questo caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

La nota di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire via e-mail ai componenti del Comitato normalmente almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei casi di particolare urgenza, concordati tra le Parti, tale intervallo può ridursi in misura congrua all'oggettiva necessità.

L'OE normalmente predispose una relazione di sintesi sugli argomenti all'ordine del giorno, contenente la posizione di entrambe le Parti, che invia all'EC prima della data fissata per la seduta del Comitato, allo scopo di agevolare la trattazione degli stessi.

L'OE è incaricato di redigere il verbale che sarà sottoscritto da entrambe le Parti al termine della riunione. Il verbale dovrà indicare:

- a) Data, luogo ed ora di inizio/ fine;
- b) Ordine del giorno;
- c) Nome, cognome, ruolo ed eventuale funzione dei partecipanti;
- d) Resoconto della discussione, osservazioni delle Parti e decisioni prese.

Il verbale deve essere sottoscritto in ogni sua parte, allegati inclusi, dai Rappresentanti presenti alla seduta.

4. COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali, al monitoraggio del PEF, all'analisi della Relazione Annuale, all'identificazione delle disposizioni dei contratti di servizio preesistenti ancora in vigore.

I compiti del Comitato sono definiti nel Contratto di Servizio e i Rappresentanti delle Parti agiscono in coerenza con le previsioni contrattuali.

Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti nell'ambito del Comitato da esperire entro il termine di 60 giorni o nel maggior termine definito dalle Parti.

5. DECISIONI

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti. A ciascun rappresentante delle Parti è riconosciuto uguale potere di voto. In mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti.

6. SEDUTE DEL COMITATO

Le riunioni del Comitato si svolgono, normalmente, almeno con cadenza semestrale. Può inoltre essere convocato in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisi la necessità, su proposta di una delle Parti.

Normalmente le Parti, nel corso di una seduta del Comitato, definiscono nel verbale la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta successiva; in tal caso, il verbale equivale a convocazione.

Nel caso in cui una Parte proponga la convocazione di una seduta del Comitato per più di due volte senza esito, decorsi 30 giorni dall'ultima richiesta, la Parte richiedente potrà comunque dare seguito e adottare direttamente gli atti conseguenti, senza conseguenze in capo alla Parte diligente.

7. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Contratto di Servizio ed alle norme di legge vigenti.